

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA, CESENA, MERCATO SARACENO, MONTIANO, SARSINA E VERGHERETO ALL'UNIONE VALLE SAVIO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO.

L'anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese di luglio,

15 luglio 2015

in Cesena nella Sede dell'Unione dei Comuni "Valle del Savio".

**SCRITTURA PRIVATA IN MODALITA' ELETTRONICA**

TRA

- BACCINI MARCO, nato a Cesena (FC) il 14 novembre 1982, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI **BAGNO DI ROMAGNA** (codice fiscale: 81000330407), con sede in San Piero in Bagno (FC), P.zza Martiri 25 Luglio 1944 n. 1, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.18 del 13/05/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

- BATTISTINI CARLO, nato a Forlì (FC) il 17 marzo 1960, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Vice Sindaco pro-tempore delegato ai rapporti con l'Unione del **COMUNE DI CESENA** (codice fiscale: 00143280402), con sede in Cesena (FC), Piazza del Popolo n. 10, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.47 del 30/04/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

- ROSSI MONICA, nata a Mercato Saraceno (FC) l'11 giugno 1956, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI MERCATO SARACENO** (codice fiscale: 00738210400), con sede in Mercato Saraceno (FC), P.zza Mazzini n. 50, in

esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.28 del 30/04/2015,  
dichiarata immediatamente eseguibile;

- MARONI FRANCESCA, nata a Cesena (FC) il 23 marzo 1981, la quale  
dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Vice Sindaco del  
**COMUNE DI MONTIANO** (codice fiscale: 81000990408), con sede in  
Montiano, P.zza Maggiore n. 3, in esecuzione della deliberazione di  
Consiglio comunale n.16 del 29/04/2015, dichiarata immediatamente  
eseguibile;

- MENGACCINI LUIGINO, nato a Sant'Agata Feltria (RN) il 26 aprile 1958, il  
quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco  
pro-tempore del **COMUNE DI SARSINA** (codice fiscale: 81000770404), con  
sede in Sarsina (FC), Largo Alcide De Gasperi n.9, in esecuzione della  
deliberazione di Consiglio comunale n.24 del 30/04/2015, dichiarata  
immediatamente eseguibile;

- SALVI ENRICO, nato a Verghereto (FC) il 23 ottobre 1952, il quale dichiara  
di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del  
**COMUNE DI VERGHERETO** (codice fiscale: 00749660403), con sede in  
Verghereto (FC), Via Caduti d'Ungheria n.11, in esecuzione della  
deliberazione di Consiglio comunale n.17 del 13/04/2015, dichiarata  
immediatamente eseguibile;

- LUCCHI PAOLO, nato a Cesena (FC) il 1 ottobre 1964, il quale dichiara di  
intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore  
dell'**UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL SAVIO"** (codice fiscale:  
90070700407), con sede in Cesena (FC), Piazza del Popolo n. 10, in  
esecuzione della deliberazione di Consiglio n.10 del 18/05/2015, dichiarata

immediatamente eseguibile;

PREMESSO che:

- con Atto costitutivo sottoscritto il 24 gennaio 2014, depositato alla raccolta nr. 421 presso l'Ufficio Contratti del Comune di Cesena, i Comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto hanno costituito l'Unione dei Comuni Valle del Savio, in conformità all'art. 32 del TUEL, all'art. 14 del d.l. 78/2010 e succ. modif. e all'art.19 della L.R. 21/2012;

- il Piano Successorio tra Comunità Montana dell'Appennino Cesenate e l'Unione dei Comuni Valle del Savio approvato con la Deliberazione di Consiglio n. 10 del 26/03/2014 che tra l'altro elenca tra le attività in esercizio associato quella del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro (D.Lgs n.81/2008), di cui la Comunità Montana risultava responsabile;

- la Convenzione n. 556/2011, confluita nel Piano Successorio tra Comunità Montana dell'Appennino Cesenate e l'Unione dei Comuni Valle del Savio come sopra richiamato, prevede la gestione associata e unificata del predetto servizio fino alla data del 14.09.2016;

- l'Unione dei Comuni della Valle del Savio, come da Piano Successorio, è subentrata nei rapporti attivi e passivi della Comunità Montana nella sopracitata convenzione;

- l'osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia costituisce un obbligo sia dei singoli Comuni, che dell'Unione e, pertanto, la gestione unificata consente di valorizzare le professionalità acquisite dal personale interno ai Comuni a servizio di tutti gli enti e di omogeneizzare le iniziative e gli interventi in materia di sicurezza in modo da ottimizzare i risultati ed

evitare, al contempo, sovrapposizioni di ruoli e duplicazione di competenze;

- gli enti locali, già sottoscrittori del precitato accordo convenzionale, intendono confermare tale assetto organizzativo da iscriversi nel nuovo contesto di riordino istituzionale in atto;

- pertanto con separati atti i Comuni interessati hanno provveduto allo scioglimento della precedente convenzione sopra richiamata, nel perseguimento di logiche di unitarietà e tendenziale omogeneizzazione dei processi d'integrazione organizzativa;

- il Comune di Cesena, che già gestiva direttamente ed in modo autonomo tale attività, ritiene che il conferimento del predetto servizio in Unione, risponda ad obiettivi e finalità di efficienza dell'azione amministrativa in una logica di tendenziale uniformazione dei processi organizzativi nell'ambito dei Comuni dell'Unione;

- data la comune problematica da affrontare è prevedibile ottenere, al riguardo, significative sinergie nell'azione coordinata delle diverse Amministrazioni;

- l'Unione Valle Savio ha accettato il conferimento della funzione in parola, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione con deliberazione di Consiglio n.10 del 18/05/2015;

Ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto le parti convengono e stipulano quanto segue.

#### **ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione disciplina, sul territorio dell'Unione Valle Savio, il conferimento delle funzioni afferenti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. I Comuni di Bagno di Romagna,

Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto, a mezzo dei rispettivi Legali Rappresentanti, conferiscono all'Unione di Comuni Valle del Savio, che a mezzo del Legale Rappresentante accetta, le funzioni relative alla gestione delle attività riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

In relazione all'oggetto della presente convenzione l'Unione esercita le funzioni conferite, per delega intersoggettiva degli enti aderenti, in modo unitario, con personale trasferito/comandato in assegnazione temporanea con utilizzo congiunto dai Comuni, con compiti specifici di programmazione, organizzazione e gestione delle attività riguardanti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro e l'eventuale supporto tecnico di strutture esterne per lo svolgimento dei diversi compiti, in particolare di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e di Medico Competente.

Per il Comune di Cesena l'attività del Medico Competente, in forza del vigente contratto con l'Azienda USL, continuerà ad essere svolto fino alla data del 31.12.2016 dal dott. Andrea Sirri.

## **ART. 2 – FUNZIONI TRASFERITE**

L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti e le attività riguardanti la sicurezza e la salute delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Rientrano pertanto nell'ambito di applicazione della presente convenzione:

- la programmazione e il coordinamento amministrativo delle attività in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, quale strumento sinergico mediante il quale i Comuni costituiti in Unione assicurano l'unicità di conduzione, la semplificazione di tutte le procedure

connesse nonché il conseguimento di economie di scala sulle relative spese;

- l'organizzazione unitaria, in un'ottica di armonizzazione delle differenti realtà territoriali, del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Unione, improntata a principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

- le attività di coordinamento e supporto finalizzate all'individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell'Unione, dei comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto;

- le attività di supporto ai datori di lavoro in materia di gestione delle emergenze, con particolare riferimento a primo soccorso, salvataggio, antincendio;

- le attività di coordinamento e supporto finalizzate all'individuazione del Medico competente che effettua, ai sensi di legge, l'attività di sorveglianza sanitaria e tutti gli interventi definiti dalla vigente normativa, dell'Unione, dei comuni di Bagno di Romagna, Cesena (fatto salvo quanto previsto al precedente art. 1, ultimo capoverso), Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto;

- le attività amministrative necessarie a supporto del lavoro svolto da RSPP e dal Medico competente;

- il supporto ai datori di lavoro per l'organizzazione della riunione periodica prevista dalla normativa vigente.

### **ART. 3 – FINALITÀ**

La gestione unitaria del Servizio di Prevenzione e Protezione nei Luoghi di Lavoro è finalizzata a garantire:

- la disponibilità sul territorio dell'Unione di un Servizio con compiti specifici di programmazione, coordinamento, organizzazione e gestione delle attività riguardanti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro;
- l'uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio dell'Unione;
- l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la rispondenza al pubblico interesse del servizio erogato.

Costituiscono, perciò, indirizzo di lavoro per la Struttura competente le seguenti attività:

- attivazione di un Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Unione omogeneo sull'intero ambito territoriale;
- attività di coordinamento finalizzata all'individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Unione, dei Comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto;
- attività di coordinamento finalizzata all'individuazione del Medico competente che effettua, ai sensi di legge, l'attività di sorveglianza sanitaria e tutti gli interventi previsti dalla vigente normativa, dell'Unione, dei Comuni di Bagno di Romagna, Cesena (fatto salvo quanto previsto al precedente art. 1, ultimo capoverso), Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto;
- analisi, integrazioni, aggiornamenti e supporto alla predisposizione, laddove necessaria, dei Documenti di Valutazione dei Rischi dei datori di lavoro delle diverse Amministrazioni;
- supporto all'analisi, integrazione, aggiornamenti e alla predisposizione e revisione periodica di tutta la documentazione esistente (registri di prevenzione incendi, piani di evacuazione, manuali informativi...);
- incontri di informazione generale con i Dirigenti/Responsabili di Settore con

funzioni apicali per l'illustrazione dello stato di attuazione dei nuovi adempimenti;

- sopralluoghi annuali;

- individuazione e supporto al coordinamento dei corsi di formazione organizzati a livello sovracomunale;

- interventi necessari volti ad assicurare l'uniformità di applicazione delle norme di legge vigenti in materia;

- organizzazione e progettazione di iniziative sovracomunali tese allo sviluppo ed alla promozione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nell'ambito del territorio dell'Unione Valle Savio. A tal fine, l'Unione di Comuni potrà attivare progetti specifici in collaborazione con altri enti per divulgare e promuovere tali iniziative;

- supporto alla gestione dei rapporti con il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza;

- consulenza continuativa di supporto agli uffici tecnici per i problemi specifici inerenti la sicurezza;

- verifica ed evidenziazione eventuali criticità;

- proposte di miglioramento del Servizio;

- coordinamento delle strutture interessate;

- supporto al servizio mediante la consegna di dati, materiali, informazioni necessari all'espletamento della funzione.

#### **ART. 4 – MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE**

L'organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione nei Luoghi di Lavoro in capo all'Unione deve essere sempre improntata ai seguenti



principi:

- massima attenzione alle esigenze dell'utenza;

- preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;

- rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;

- divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della -  
semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non  
strettamente necessari;

- standardizzazione della modulistica e delle procedure;

- costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei  
procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, anche mediante la  
digitalizzazione dei documenti e dei fascicoli, l'introduzione della firma  
elettronica e l'utilizzo della PEC ed al miglioramento dell'attività di  
programmazione;

- responsabilizzazione del personale per il conseguimento dei risultati, in  
rapporto al diverso grado di qualificazione e di autonomia decisionale.

Dalla data di decorrenza della presente convenzione l'Unione assume tutte le  
competenze e svolge tutte le attività indicate all'articolo 2 del presente atto,  
fino ad allora gestite dai Comuni conferenti.

Il conferimento all'Unione delle funzioni comunali nelle materie di cui  
all'articolo 2 del presente atto, è integrale, senza che residuino in capo ai  
Comuni conferenti attività amministrative e compiti riferibili alle stesse  
funzioni. L'Unione subentra nei procedimenti amministrativi di competenza  
dei Comuni aderenti, iniziati e non conclusi all'atto del conferimento della  
funzione.

L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai

Comuni, dotandosi di un Servizio di Prevenzione e Protezione, assegnato ad un Dirigente dell'Unione, che lo organizza secondo principi di efficienza ed efficacia e la cui dotazione di personale viene approvata dalla Giunta dell'Unione e adeguata nel tempo per soddisfare le esigenze del servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della presente convenzione.

L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni attraverso risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti e quelle trasferite dai Comuni, secondo quanto previsto ed indicato all'articolo 10 della presente convenzione.

Gli Organi dell'Unione adottano tutti gli atti inerenti la funzione conferita, nel rispetto dei criteri generali stabiliti negli atti istitutivi dell'Unione, compresi gli atti aventi natura regolamentare e gli atti aventi valenza programmatica, con la precisazione di cui ai commi seguenti.

Restano in capo ai singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti: in particolare, i compiti del Dirigente/Responsabile di Settore esercitati in veste di Datore di Lavoro (art. 2, comma 1 lettera b) del Testo Unico della Sicurezza D.Lgs. n. 81/08).

#### **ART. 5 - DOTAZIONE DI PERSONALE**

La dotazione di personale del Servizio di Prevenzione e Protezione, necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni di cui alla presente convenzione, è definita dalla Giunta dell'Unione previo accordo con i Comuni conferenti.

I Comuni conferenti comandano e/o trasferiscono all'Unione il personale dipendente, a tempo determinato e/o indeterminato, a tempo pieno o

parziale, necessario allo svolgimento dei compiti trasferiti.

Con riferimento al personale dei Comuni che si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, sia presso il Comune di appartenenza, che presso l'Unione, vengono applicate le disposizioni di cui alla vigente "Convenzione fra i Comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto e l'Unione dei Comuni Valle del Savio per l'utilizzo congiunto di dipendenti" sottoscritta in data 30.12.2014.

L'Unione potrà, nel prosieguo, avvalersi anche di altro personale assunto direttamente nelle varie forme consentite dalla legge o mediante costituzione di contratti di lavoro autonomo nel rispetto del quadro normativo di tempo in tempo vigente in materia di assunzioni, incarichi e di vincoli alla spesa di personale, nonché nel rispetto delle norme in materia contenute nello Statuto dell'Unione.

#### **ART. 6 – BENI STRUMENTALI**

I Comuni costituenti l'Unione potranno conferire alla medesima i beni strumentali necessari, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione del servizio oggetto della presente convenzione.

I beni strumentali, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Unione o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

#### **ART. 7 – ORGANIZZAZIONE**

Le attività oggetto della presente convenzione sono esercitate in modo unitario per l'Unione e per i Comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto, attraverso una struttura

organizzativa, che comprende personale dipendente/in comando/in utilizzo congiunto presso l'Unione, coadiuvato da professionisti esterni, con compiti specifici di programmazione, organizzazione e gestione delle attività riguardanti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro ed organizzato secondo quanto previsto dal dirigente di riferimento.

Sarà promossa e costituita dall'Unione una struttura tecnica consultiva composta dai tecnici di ogni Comune esperti nella materia della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.

I componenti della struttura tecnica consultiva saranno individuati da ogni Amministrazione comunale ed avranno il compito di coordinare lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui alla presente convenzione.

#### **ART. 8 – COMPETENZE DEL DIRIGENTE**

Il Servizio di Prevenzione e Protezione rientra in uno dei Settore previsti nella macrostruttura dell'Unione al cui vertice gestionale è posto un Dirigente.

Al Dirigente del Settore, sono attribuiti tutti i compiti previsti dall'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000, ossia compiti di direzione e coordinamento generale del Servizio ed in particolare, sia pure a titolo esemplificativo, al medesimo spetta:

- assicurare il corretto e puntuale svolgimento di tutte le attività inerenti le funzioni conferite di cui all'articolo 2;

- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso del Servizio, finalizzati al conseguimento dei risultati definiti nell'ambito della programmazione degli Organi di governo dell'Unione;

- coordinare e gestire il personale assegnato al Servizio, in modo da conseguire il miglior utilizzo delle risorse umane disponibili, nell'ottica della

completa realizzazione degli obiettivi prefissati;

- supportare tecnicamente i Datori di Lavoro dei Comuni e dell'Unione e dar seguito alle rispettive direttive, anche elaborando piani operativi specifici e coordinati;

- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso finalizzato ad uniformare tecniche operative ed organizzative del servizio;

- relazionare annualmente sul funzionamento e sull'efficacia del servizio unificato;

- assicurare il costante aggiornamento ed adeguamento dell'attività svolta alle intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento;

- gestire in modo razionale le risorse finanziarie e strumentali disponibili;

- mantenere i rapporti con i Dirigenti/Responsabili di Settore, al fine di garantire il tempestivo svolgimento dei rispettivi compiti;

- porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire il rispetto delle norme di tutela della privacy;

- garantire il diritto di accesso agli atti da parte di tutti gli interessati, nel rispetto di quanto previsto dalla legge;

- assicurare l'osservanza degli adempimenti in tema di "Amministrazione trasparente" relativamente al proprio Servizio;

- coordinare eventuali gruppi di lavoro intercomunali;

- fornire agli enti convenzionati tutte le informazioni richieste in merito all'attività del Servizio;

- esprimere i pareri di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

e, più in generale, esercitare le attività di controllo della regolarità

amministrativa di cui all'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- mantenere e garantire i rapporti con i Datori di Lavoro, con i Medici Competenti e con i singoli Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione interni o esterni nominati.

#### **ART. 9 – FLUSSI INFORMATIVI E FORME DI CONSULTAZIONE**

Il Servizio di Prevenzione e Protezione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione alla Giunta dell'Unione ed alle Giunte dei Comuni aderenti all'Unione.

Per lo svolgimento delle funzioni di raccordo con i singoli Comuni, il Dirigente fornisce ai referenti comunali, che verranno individuati con apposito atto dai singoli Comuni, le informazioni in merito agli aspetti organizzativi della gestione ovvero riguardanti novità normative di interesse trasversale all'Unione ed ai Comuni, nelle materie oggetto di conferimento all'Unione.

#### **ART. 10 – RAPPORTI FINANZIARI**

Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico degli enti che aderiscono alla stessa. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso, nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti sostenute per il funzionamento e la gestione del servizio. Esse saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite tra gli enti interessati in proporzione al numero di dipendenti degli enti stessi alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento.

Le spese relative alle visite mediche di cui al protocollo di sorveglianza

sanitaria dei lavoratori, rimarranno a carico dei singoli Enti fino alla data del 31.12.2016 in ragione di quanto disposto dal precedente art. 1, ultimo capoverso.

La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dalla giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.

L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:

- l'ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;

- il rendiconto di gestione nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.

Il bilancio del servizio è su base annua alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. Il bilancio annuale di previsione del servizio viene esaminato, entro un mese dalla consegna, da ciascuna Giunta degli enti interessati, al fine dell'iscrizione pro quota nei rispettivi bilanci comunali delle stesse somme di riferimento.

Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura

di verifica politico – amministrativa. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato.

Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio del secondo anno successivo o utilizzate per specifici progetti.

I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l'ultima rata entro il 30/11. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

#### **ART. 11 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE-RECESSO**

Il conferimento della funzione oggetto della presente convenzione e l'efficacia della stessa decorrono dalla data di stipula della presente convenzione ed hanno durata pari a quella dell'Unione stessa.

Il recesso dalla presente convenzione, decorso il termine minimo di cinque anni, può essere deliberato dal Comune entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto il Comune provvede, d'intesa con l'Unione, a regolare gli eventuali profili organizzativi e successivi.

#### **ART. 12 - TUTELA DEI DATI E SICUREZZA**

Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell'Unione dei Comuni per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.

Il Presidente dell'Unione, in relazione alle banche dati di competenza del



servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.

I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio unificato devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento.

L'Unione si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

L'Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.

Il Responsabile del servizio acconsente l'accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

L'accesso ai dati di ogni singolo Comune presso l'Unione, anche ai sensi del D. Lgs. 196/03, è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi) dandone opportuna comunicazione al Servizio conferito per i provvedimenti tecnici di competenza.

### **ART. 13 – CONTROVERSIE**

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente

convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

#### **ART. 14 – RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto, l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti con la presente convenzione.

#### **ART. 15 – REGIME DI IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO**

La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata è esente dall'imposta di bollo a termini dell'art. 16 allegato B Tabella DPR 642/72.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini dell'art. 1 Lettera B parte II tariffa allegata al DPR 131/86.

Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo e nel suo insieme e sottoscritto dalle parti con firma digitale o qualificata in segno di completa accettazione.